

## ARTICOLO 62 D.L. n. 18 DEL 17 MARZO 2020 (Decreto "CURA ITALIA")

Per tutta la durata dell'emergenza sanitaria, l'Agenzia delle Entrate ha semplificato le procedure per richiedere, anche **tramite e-mail o pec** alcuni servizi che normalmente vengono erogati presso gli sportelli degli uffici territoriali.

REGISTRAZIONE DEL VERBALE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO AI TEMPI DELL'EMERGENZA COVID-19				
REGISTRAZIONE	LE NORME	L'ARTICOLO 62	APPLICAZIONE	CONTROLLI REGISTRO IMPRESE
<p><b>Obbligo di registrazione del verbale di approvazione del bilancio di esercizio, in caso di distribuzione di utili ai soci</b></p>	<p>La distribuzione degli utili ai soci, rientra fra gli atti disciplinati dall'articolo 4, lettera d), della Tariffa allegata al DPR n. 131 del 1986.</p>	<p><b>Comma 1:</b></p> <p>I termini per eseguire la registrazione del verbale di approvazione del bilancio sono sospesi dall' 8 marzo 2020 sino al 31 maggio 2020.</p>	<p>Le società possono avvalersi della sospensione dei termini previsti dall'articolo 62, oppure, possono richiedere comunque la registrazione del verbale.</p> <p>In tal caso, possono farlo secondo la modalità semplificata prevista dall'Agenzia delle entrate, ovvero, via e-mail o pec inviando la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>l'atto firmato digitalmente o copia dell'atto sottoscritto con firma autografa</li> <li>il modello 69 - pdf o RLI - pdf debitamente compilato e sottoscritto</li> <li>la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - doc, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, di essere in possesso dell'atto in originale e della conformità a questo della copia e delle immagini inviate e contenente l'impegno a depositare in Ufficio l'atto in originale una volta terminato il periodo emergenziale (dichiarazione non necessaria in caso di trasmissione dell'atto sottoscritto digitalmente)</li> <li>la copia del documento di identità del richiedente</li> <li>il modello di versamento dei tributi autoliquidati.</li> </ul>	<p>Al riguardo si osserva che l'articolo 65, comma 1, del TUR (Divieti relativi agli atti non registrati), dispone che "I pubblici ufficiali non possono (...) ricevere in deposito, né assumere a base dei loro provvedimenti, atti soggetti a registrazione in termine fisso non registrati".</p> <p>Alla luce di tale disposizione, il bilancio di esercizio deve essere necessariamente registrato prima della sua presentazione al Registro delle Imprese.</p> <p><b>L'ufficio continua ad eseguire al riguardo tutti i consueti controlli del caso, con l'avvertenza che, laddove dovesse sospendere la domanda di deposito del bilancio, non risultando la registrazione del verbale, i tempi per la regolarizzazione della domanda terranno conto di tutte le prescrizioni utili del D.L. n. 17/2020.</b></p> <p><b>Per cui l'Ufficio terrà conto, sia della sospensione dei termini del procedimento amministrativo di competenza, stabilita dall'articolo 103 del decreto (fino al 15 maggio c.a.) sia dei termini di sospensione previsti per l'esecuzione della registrazione (fino al 31 maggio 2020).</b></p> <p>Si ricorda che la registrazione può essere comprovata in una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dal timbro apposto dall'Agenzia delle Entrate sulla copia del/la verbale/decisione dei soci;</li> <li>apponendo in calce al/la verbale di assemblea/decisione dei soci la formula: "Effettuata la registrazione presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di..., in data..., numero..."</li> <li>apponendo, nell'ipotesi in cui non sia stato ancora assegnato il numero di registrazione, la formula: "Effettuata la registrazione presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di..., in data..., numero.. n corso di attribuzione".</li> </ul> <p>Tale prescrizione vale sempre, anche nel caso in cui la registrazione del verbale sia stata richiesta mediante la procedura semplificata prevista per il periodo di emergenza da COVID-19.</p>